



Automobile Club d'Italia



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI)



L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA (UNIFG)

Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI) -, con sede in Roma, via Marsala, 8 - Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata, - di seguito per brevità ACI;

E

L'Università degli studi di Foggia (**UNIFG**), con C.F. 94045260711 e Partita IVA 03016180717, avente sede in via Gramsci 89/91, 71121 Foggia, rappresentato dal Prof. Pierpaolo Limone che agisce in qualità di Rettore dell'Università, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Premesso che

ACI:

c. accordo stipulato il 10 ottobre 2019 con il Segretariato Generale della Difesa

per la gestione di programmi e/o interventi di ricerca e studi, a valere sui fondi

comunitari;

d. accordo stipulato il 7 agosto 2020 con InvestItalia, struttura della Presidenza

del Consiglio dei Ministri incaricata di coordinare le politiche intergovernative

in materia di investimenti pubblici e privati;

e. accordo stipulato il 30 gennaio 2020 con il Centro di Ricerca

Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET) per un programma di

investimenti denominato “Progetto turismo”, che si articola sui seguenti due

livelli di intervento: Progetti strategici e Turismi per una ripresa diffusa;

f. accordo stipulato il 4 dicembre 2020 con il Comando generale dei

Carabinieri, che definisce cinque aree prevalenti di collaborazione: la

promozione di iniziative a favore dei giovani in tema di diffusione della cultura

della sicurezza stradale, da veicolare anche tramite social network; la

realizzazione di corsi, stage e giornate di sensibilizzazione per la formazione

alla guida sicura; l'organizzazione di conferenze e incontri su tematiche di

interesse comune con finalità educative e divulgative; l'analisi e lo studio dei

fenomeni connessi alla mobilità stradale; l'utilizzo dei fondi strutturali ed

europei;

g. accordo stipulato il 13 gennaio 2021 con il Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, che prevede un rapporto di collaborazione e di supporto alla capacità

amministrativa per lo svolgimento in comune delle attività previste nel Piano

Operativo “Cultura e Turismo” del MIBACT (MIC) così come di seguito

indicate: “I Cammini Religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa

Scolastica”; “Via Francigena”; “Grandi destinazioni per un turismo sostenibile”;

	“Montagna Italia”; “Grande progetto destinazione SUD”; “Dashboard turismo”;	
	“Wifi Italia”; “Italia Destination management System”; “Bando Borghi e	
	valorizzazione dei borghi italiani”.	
	h. accordo stipulato il 26 maggio 2021 con il Consiglio per la ricerca in	
	agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e l'Istituto Tecnico Agrario	
	“Giuseppe Garibaldi” di Roma, che prevede tra i tre organismi pubblici una	
	collaborazione nel settore agroalimentare e nella promozione del turismo e del	
	Made in Italy, favorendo anche attività formative in favore degli studenti	
	dell'Istituto Agrario.	
	UNIFG per il tramite del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni	
	Culturali, Scienze della Formazione (DISTUM) e la Cattedra di Psicologia	
	dell'educazione:	
	- favorisce attività, funzioni e finalità del Dipartimento si rivolgono ai tre ambiti	
	della formazione, della ricerca scientifica e della terza missione e interessano	
	il vasto campo delle scienze umane, in particolare i settori delle discipline	
	letterarie, filologiche, linguistiche, archeologiche, storico-artistiche, dei beni	
	culturali, della geografia, dell'antropologia e delle scienze sociali, delle	
	scienze pedagogiche e didattiche.	
	- sono attivi 14 laboratori e centri di ricerca, collocati nelle diverse aree	
	scientifiche (§4): core facilities dotate di attrezzature scientifiche	
	(strumentazione tecnica e tecnologica, materiale librario, audiovisivo,	
	iconografico, documenti d'archivio) e di spazi per le iniziative seminariali,	
	laboratoriali, di progettazione e ricerca, di gestione delle attività e dei dati,	
	per i servizi di consulenza, formazione e sperimentazione svolti. Ai laboratori	
	afferiscono docenti strutturati del Dipartimento e 6 tecnici scientifici, che	
	4	

collaborano con le sezioni in materia di progettazione e di supporto tecnico-scientifico e logistico;

- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo educativo, psico-pedagogico e della formazione;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;

preso atto che:

- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma I, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;

- la rilevanza di tale profilo funzionale era già stata evidenziata nel 1987 dal Consiglio di Stato – C.d.S., Ad. Gen., n. 7/87 – che aveva definito tali accordi, in quanto "...ciascuna amministrazione autolimita ... la propria discrezionalità in vista di ottenere che la sua competenza si sviluppi in armonia con quelle parallele";

	- la Corte dei Conti Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Puglia, n. 244 del	
	21.3.2003 - ha ritenuto che “gli accordi fra le amministrazioni pubbliche di cui	
	all’art. 15 della l. 241 del 1990 costituiscono lo strumento per disciplinare lo	
	svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e, pertanto, per	
	comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna	
	Amministrazione è portatrice”;	
	- la collaborazione tra enti pubblici ex art. 15 della legge n. 241/ 1990 consiste	
	in un’effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per garantire	
	l’adempimento di funzioni pubbliche comuni, deputate per legge, atteso che	
	svolgono segmenti di attività amministrativa coincidenti e perseguono il	
	medesimo obiettivo, svolto esclusivamente da autorità pubbliche, con	
	un’attività espletata essenzialmente per le stesse autorità pubbliche	
	coinvolte (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3861 del 13 settembre	
	2016);	
	preso atto, inoltre, che:	
	- il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), all’art. 5, comma 6, con	
	disposizione ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale già	
	pienamente consolidato (cfr. Cons. Stato, III, n. 4631/2017, che cita le	
	sentenze della CGUE nelle cause C- 159/11, C-564/11, C386/11 e C-	
	352/12), prevede l’esclusione dall’applicazione della disciplina dei contratti	
	pubblici degli accordi che stabiliscono o realizzano una cooperazione, tra le	
	amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata	
	a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati	
	6	

nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

- in particolare la norma sopra citata prevede che agli accordi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche non si applichino le previsioni del codice purché siano rispettate le seguenti condizioni: a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- intanto un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

	Art. 2 - Finalità	
	ACI e UNIFG con il presente Accordo intendono collaborare al fine di	
	predisporre congiuntamente progetti per accedere a fondi di finanziamento	
	locali, nazionali e comunitari allo scopo di realizzare obiettivi di interesse	
	comune;	
	Art. 3 - Responsabilità	
	Il responsabile dell'attività per ACI sarà il Direttore generale pro	
	tempore Struttura progetti comunitari per l'automotive e il turismo, il	
	responsabile dell'attività per il UNIFG sarà la prof.ssa Giusi Antonia	
	Toto;	
	Art. 4 - Attività ed impegni reciproci	
	Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente	
	realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, ACI e UNIFG si impegnano	
	vicendevolmente a valorizzare la collaborazione istituzionale in ragione	
	e rispondenza ad appositi accordi attuativi, da definirsi di concerto e	
	con eventuale coinvolgimento anche di altri Enti nei quali saranno	
	individuati gli obiettivi, l'oggetto, i rispettivi ruoli, le attività, le rispettive	
	responsabilità, le figure professionali e il piano/programma di	
	attuazione, anche temporale, nonché i termini e le condizioni del	
	riconoscimento degli eventuali rimborsi di cui al successivo articolo 6.	
	Art. 5 - Modalità operative e relazioni	
	Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno	
	8	

prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Inoltre, le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 - Spese e rendicontazione

La collaborazione tra ACI e UNIFG verrà svolta a titolo non oneroso. Le parti potranno comunque prevedere, in accordi attuativi meri rimborsi spese dietro rendicontazione a costi reali, correlati all'acquisizione, in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge, ivi comprese le disposizioni in materia di contratti pubblici e selezione di personale esterno alla pubblica amministrazione, di: a) attività di consulenza o di collaborazione espletate da personale non dipendente, ivi comprese spese di trasferta; b) servizi/forniture specifici non garantiti mediante le attrezzature e le strutture preposte all'attuazione del presente accordo.

Art. 7 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 8 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti
contraenti e avrà durata triennale.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 12 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

	Art. 13 - Diritto di recesso	
	Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o	
	di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a	
	causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere	
	unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di	
	almeno 30 giorni solari da comunicarsi a mezzo PEC, ma il recesso non ha	
	effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.	
	Art. 14 - Disciplina delle controversie	
	Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del	
	presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà	
	devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi	
	dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.	
	Art. 15 - Norme applicabili	
	Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle	
	leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti	
	articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice	
	Civile.	
	Art. 16 – Norme finali	
	Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni	
	previste dalla vigente normativa nazionale ed eurounitaria. Le Parti	
	convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico,	

sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131/86, essendo i relativi oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo dell'atto sono a carico della parte proponente.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, __/____/2021

Automobile Club d'Italia (ACI) Università di Foggia (UNIFG)

Il Presidente Il Rettore

Ing. Angelo Sticchi Damiani Prof. Pierpaolo Limone